

Rimodulazione obiettivi degli enti locali in seno al patto “orizzontale nazionale”

In attuazione dell'articolo 1, comma 732, della legge n. 208 del 2015, che prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti locali che partecipano nel 2016 al patto “orizzontale nazionale”, si comunica che è stato aggiornato il prospetto “VAR/PATTI/16”, inerente al dettaglio variazione saldo di finanza pubblica, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo degli enti che hanno richiesto o ceduto spazi finanziari mediante il patto “orizzontale nazionale” 2016.

Agli enti locali che nel 2016 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuto in ciascun anno una riduzione (miglioramento) del proprio obiettivo pari alla metà degli spazi ceduti; viceversa, gli enti locali che ricevono spazi finanziari, da utilizzare nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale, aumentano (peggiorano), nel biennio successivo, il proprio obiettivo di un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La variazione dell'obiettivo in ciascuno degli anni 2017 e 2018 è commisurata, pertanto, alla metà del valore dello spazio acquisito o ceduto nel 2016 (calcolata per difetto nel 2017 e per eccesso nel 2018).

La variazione dell'obiettivo derivante dalla partecipazione al predetto meccanismo di compensazione orizzontale nazionale e il conseguente “Saldo Obiettivo Pareggio Rideterminato”, trovano evidenza rispettivamente nelle voci (i), (j) e (k) e nelle voci (l), (m) e (n) del modello “VAR/PATTI/16” presente nell'applicativo web dedicato al pareggio di bilancio

«<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», consultabile mediante la funzione di “Interrogazione modello”.

Tenuto conto che l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli enti locali cedenti, pari a circa 61 milioni di euro, non è tale da consentire l'integrale soddisfacimento delle richieste pervenute, pari a circa 188 milioni di euro, l'attribuzione degli spazi finanziari, come disposto dal comma 732 del predetto articolo 1, è stata effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti da ciascun ente.

Si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto “orizzontale nazionale”, sono attribuiti agli enti locali con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente). Pertanto, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito del patto “orizzontale nazionale” devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 720 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale. In assenza di tale attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Il modello del monitoraggio, MONIT/16, allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016, prevede la

rilevazione, nella voce "S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015" degli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti con il patto "orizzontale nazionale" 2016. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalità indicate dalla norma, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

[Link al sito](#)